

N.R.G. 22335/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies*, 3° comma, c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22335/2025 promossa da:

Controparte_1 già *Controparte_2* (C.F. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv. Raffaele Rispoli, Lorenzo Tatarella e Federica Corvi del Foro di Milano con studio sito in Milano, via F. Baracchini n. 1, giusta procura in atti;

opponente

contro

Controparte_3 (P.IVA *P.IVA_2*) in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Ortoman del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Montagnana (PD), via San Francesco n. 13, giusta procura in atti;

opposta

CONCLUSIONI

Per parte opponente:

“Piaccia al Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciare: In via preliminare e pregiudiziale: - dichiarare nullo, invalido e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per violazione della clausola arbitrale contenuta nel contratto (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio di ^{Contr}); In subordine, nel merito: - dichiarare che nulla è dovuto da

Controparte_4 in favore di Controparte_3 [...], revocando il decreto ingiuntivo opposto e assolvendo la concludente da ogni domanda contro la stessa proposta; In ogni caso: - emettere tutte le pronunce e statuizioni comunque connesse, o dipendenti dall'accoglimento delle domande che precedono. - con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Per parte opposta:

“- in via cautelare: respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto n. 6627/2025 del 24/4/2025 del Tribunale di Milano; in subordine, confermare la provvisoria esecutività del decreto opposto limitatamente all'importo di euro 100.894,36 non contestato e riconosciuto dalla società Controparte_1 già Controparte_2 - nel merito, in via principale: previa declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia della clausola arbitrale art. 20 del contratto di agenzia sottoscritto da [...]

Controparte_2 e Controparte_3, respingere integralmente l'opposizione di Controparte_2 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 6627/2025 del 24/4/2025 emesso dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_3, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore corrente Mainz (Germania), Im Euler 9, partita IVA P.IVA_2 - nel merito, in via subordinata, condannare Controparte_2 (ora Controparte_1 p. iva P.IVA_1) a pagare a Controparte_3 corrente in Mainz (Germania), Im Euler 9, partita IVA P.IVA_2 in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore l'importo complessivo di Euro 166.840,59 per le causali esposte oltre agli interessi moratori al tasso previsto dal D.Lgs. n.

231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo. - in ogni caso, con vittoria di spese”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società *Controparte_3* la quale, sul presupposto dell'esistenza di un contratto di agenzia con la società [...] *Controparte_2* ora *Controparte_1* ha instato per la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore dell'importo di € 166.840,59 a titolo di provvigioni, così come risultante dalle fatture allegate al ricorso, oltre agli interessi di mora e alle spese di lite.

Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale ha proposto opposizione la società *Controparte_1* sollevando, tra l'altro, in via pregiudiziale, un'eccezione di compromesso con riferimento alla clausola di cui all'art. 20.2 del contratto *inter partes*.

Si è costituita in giudizio *Controparte_3* instando per il rigetto dell'opposizione e deducendo, con particolare riferimento alla sollevata eccezione di compromesso, la nullità della clausola compromissoria in quanto, in tesi, “*generica e indeterminata*”, nonché la sua inefficacia ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Sospesa, con provvedimento del 16.7.2025, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti all'udienza del 23.4.2026 e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies*, 3° comma, c.p.c.

Tanto premesso, deve osservarsi che l'eccezione pregiudiziale proposta dall'opponente, la quale, stante il disposto dell'art. 819 *ter* c.p.c., deve qualificarsi in termini di eccezione di incompetenza (cfr., in tal senso, Cass., SS.UU., ord., n. 24153/2013: “*L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio*

1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione”), è fondata e va, pertanto, accolta.

Per quanto attiene, in primo luogo, al dato contrattuale, va rilevato che l’art. 20 del contratto *inter partes*, rubricato “Arbitrato”, così dispone: “20.1. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti dovrà essere, se possibile, risolta amichevolmente tra le parti stesse senza ricorrere a procedimenti giudiziari, e ciò attraverso una ragionevole interpretazione dei principi che hanno portato all’applicazione del presente Contratto. 20.2 In caso di mancata risoluzione di una controversia ai sensi del paragrafo precedente, le Parti convengono di sottoporla al Tribunale Arbitrale della Deutsch-Italienische Handelskammer/Camera di Commercio Italo-Germanica, Via Napo Torriani, 29, 20124 Milano, per essere sottoposta alle regole e alla procedura di detta Camera Arbitrale. Resta inteso che l’arbitrato avrà luogo a Milano, Italia” (v. contratto e relativa traduzione sub doc. 5 fascicolo monitorio).

Come sopra cennato, l’opposta ha eccepito la nullità della clausola compromissoria in parola, in quanto, in tesi, “*generica ed indeterminata*”.

Ritiene il Tribunale che l’assunto difensivo dell’opposta sia infondato e, dunque, non possa essere accolto.

Risulta, infatti, chiaramente dalla lettura dei due paragrafi dell’art. 20 del contratto sopra riportati che le parti hanno convenuto di devolvere alla Camera Arbitrale “ogni eventuale controversia che dovesse insorgere” tra le medesime parti, senza dunque, alcuna ambiguità ermeneutica o eccessiva

indeterminatezza. E ciò a maggior ragione ove si consideri che il tenore ampio ed onnicomprensivo della clausola compromissoria in parola, volta a rimettere alla competenza arbitrale tutte le controversie derivanti dal contratto di agenzia, risulta assolutamente conforme allo spirito della legge, la quale, all'art. 808 *quater* c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 40/2006), prevede: *“nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”*.

Pertanto, poiché la domanda di pagamento delle provvigioni avanzata con il ricorso monitorio si fonda, secondo la prospettazione, sul contratto di agenzia *inter partes*, deve concludersi per la piena applicabilità nel caso di specie della clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 del contratto medesimo.

Quanto, poi, al rilievo dell'opposta secondo il quale la Camera Arbitrale di Milano non svolgerebbe attività di arbitrato, deve osservarsi che non si tratta di un assunto decisivo. In disparte, infatti, l'estrema genericità della deduzione in parola, va, comunque, rilevato che nel caso prospettato dall'opposta, ferma restando la volontà dei contraenti di devolvere la lite alla competenza arbitrale, trova applicarsi l'art. 810 c.p.c., in virtù del quale, a fronte del mancato accordo delle parti o di inerzia delle stesse, la nomina dell'arbitro è demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione.

Neppure può accogliersi l'ulteriore assunto difensivo dell'opposta, volto a far ritenere come contraria a norma imperativa la clausola compromissoria in parola, atteso che la devoluzione agli arbitri delle liti insorte in ordine al rapporto di agenzia non determina, di per sé, alcuna limitazione del diritto dell'agente a conseguire la provvigione ai sensi dell'art. 1748 c.c.

Quanto, poi, alla deduzione dell'opposta per cui la sussistenza di una clausola compromissoria non impedirebbe l'emissione di un decreto

ingiuntivo da parte del giudice ordinario, giova richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: *“Va nuovamente affermato, perché pienamente condivisibile, il principio di diritto già enunciato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 8166 del 1999), secondo cui «L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri»*”(Cass. Sez. un. n. 22433/2018).

Neppure, infine, merita accoglimento l'eccezione di inefficacia della clausola compromissoria sollevata dall'opposta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., in quanto, in tesi, contenuta in un modulo contrattuale unilateralmente predisposto dall'opponente e non approvata specificamente per iscritto dall'odierna opposta. E ciò in quanto, per un verso, la clausola in parola non è inserita in condizioni generali di contratto, bensì nel corpo del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti e, per altro verso, che non sono stati adottati dall'opposta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, elementi sufficienti a far ritenere che si tratti di un contratto per adesione, ossia di un modello standardizzato, utilizzato dalla preponente per disciplinare in maniera uniforme i rapporti con la propria rete di agenti, deponendo, invero, in senso contrario, elementi individualizzanti del rapporto *inter partes*, quali il riferimento esplicito alle vicende contrattuali pregresse intercorse tra le odierne parti in causa, contenuto nelle premesse (*“le parti hanno stipulato e applicato il contratto di agenzia dal 26.05.1971, rinnovato il 23.07.1974 e il 01.08.2008. Per motivi di buona gestione, con la presente le parti confermano tutti i precedenti diritti orali o scritti o prescrittivi nonché tutte le modifiche scritte o orali tra* Controparte_5 *Controparte_6 e CP_3*

Controparte_7 ") e l'aggiornamento della nomina di *CP_3*

Parte_1 quale "*agente esclusivo...*" ivi contenuta.

Pertanto, alla luce di tutto quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'eccezione di compromesso sollevata dall'opponente, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia oggetto di convenzione di arbitrato;
- per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 6627/2025 del 24.4.2025;
- condanna *Controparte_3* alla rifusione in favore di *Controparte_1* delle spese di lite, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Milano, 27 aprile 2026

la Giudice

Francesca Avancini

La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Valeria Benedetto, magistrato ordinario in tirocinio.